

Codice A18180

D.D. 23 luglio 2015, n. 1775

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2//R del 21 febbraio 2013 (testo coordinato) -Richiedente: Robilante Legnami S.n.c., Robilante (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Roccasparvera e Rittana (CN), Localita' San Mauro - Istanza n. 26236.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato);

VISTA la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Robilante Legnami S.n.c., Robilante (CN), in data 02/07/2015 – assunta al Protocollo n. 35540/A18180;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 23/07/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Rimboscimento di conifere e acero-tiglio-frassineto	13,3426	13,3426
Totale	13,3426	13,3426

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l' articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato), la ditta Robilante Legnami S.n.c. all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei Comuni di Roccasparvera e Rittana (CN) - Località San Mauro, previsti nei 3 anni del piano pluriennale dei tagli - così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Rimboscimento di conifere e acero-tiglio-frassineto	13,3426	13,3426
Totale	13,3426	13,3426

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)
Roccasparvera	====	11	177	3,8857
Roccasparvera	====	11	179	0,5562
Roccasparvera	====	11	180	0,2658
Roccasparvera	====	11	191	0,0497
Roccasparvera	====	11	192	0,4730
Roccasparvera	====	11	194	3,1852
Roccasparvera	====	11	195	0,1827
Roccasparvera	====	11	196	0,6921
Roccasparvera	====	11	197	0,3104
Roccasparvera	====	11	198	0,1533
Roccasparvera	====	11	320	0,9447
Roccasparvera	====	11	321	0,4746
Roccasparvera	====	11	322	1,0904
Roccasparvera	====	11	323	0,4500
Rittana	====	1	203	0,5707
Rittana	====	1	374	0,0551

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 13,3426 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati della componente a rimboschimento di conifere, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il dato delle piante da abbattere derivante dai rilievi delle AdS effettuate, mediato sulla superficie di intervento, che comporta il taglio di n. 6.623 piante di conifere;

- il volume di legname prelevabile in totale *nel triennio autorizzabile*, desumibile dai rilievi delle AdS effettuate, mediato sulla superficie di intervento, risulta pari a 3.419 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - si approva l’articolazione triennale degli interventi nelle superfici e nelle quantità indicate in premessa; qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
 - Il taglio dovrà interessare le piante di conifere derivanti dal rimboschimento e di classe diametrica superiore a 7 cm; *tutte le restanti piante dovranno essere preservate*;
 - si approva l’indicazione delle vie di esbosco per gru a cavo previste in progetto, per una lunghezza complessiva di 1.870 ml;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato);
 - i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull’intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
 - uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art.34 del Regolamento):
1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
 - relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato);
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 4);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Silvia RIVA